

MOZIONE n. 576

Il Consiglio regionale

premessi che:

- ai sensi del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 e della nota del Ministero della Salute prot. n. 14132 del 7 aprile 2017, i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate, da sola o in associazione, non possono essere impiegati nelle seguenti aree: parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie. Però, tali prodotti, possono invece essere impiegati, fatte salve ulteriori specifiche indicazioni in etichetta relative al campo di impiego, nelle rimanenti aree, quali, ad esempio, zone di interesse storico-artistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, piste ciclabili, parcheggi;
- la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.
- il punto A.5.6 del vigente PAN, disciplina le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- nello specifico il paragrafo A.5.6.1, in ambiente urbano, dispone che:
 - i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al paragrafo A.5.6;
 - in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- nel 2016 la Regione Piemonte ha adottato delle prime Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti;
- la Legge regionale n. 76 del 28 dicembre 1989 "Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicità all'interno dei centri abitati", stabilisce che "Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla 1a e 2a classe di tossicità, ai sensi della legge n. 1255/68.". La normativa però risulta ormai obsoleta, in quanto attualmente le sostanze attive sono

soggette alla classificazione e all'etichettatura secondo le procedure previste dall'Agenzia delle sostanze chimiche ECHA e in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP o semplicemente CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, in particolare per l'applicazione alle miscele di uso fitosanitario;

- nella "Lista Verde" adottata dalla Regione Piemonte con revisione del 16 aprile 2019, si trovano ben 35 prodotti a base di Glifosato che possono essere utilizzati in ambito urbano;

considerato che:

- l'IRAC - International Agency for Research on Cancer, ha classificato il Glifosato (Glyphosate) come "probabile cancerogeno sugli umani" - categoria 2A, evidenziando come i più recenti studi abbiano dimostrato la sua natura genotossica, ovvero in grado di danneggiare il DNA di cellule di mammiferi, umani e animali;
- corposa è la letteratura scientifica – sia sperimentale che epidemiologica – che documenta rischi per la salute umana conseguenti all'esposizione all'erbicida. Tali effetti, oltre all'azione cancerogena, consistono nell'interferenza endocrina, nell'alterazione della capacità riproduttiva, alterazioni della permeabilità intestinale, modificazioni metaboliche e delle funzioni del sistema nervoso;
- recenti studi dell'Istituto Ramazzini, hanno messo in evidenza che il glifosato e il suo formulato Roundup, a dosi equivalenti alla ADI degli Stati Uniti, procurano formazione di micronuclei (genotossicità), effetto androgenico e aumento del testosterone nel sangue sia nei maschi che nelle femmine (interferenza endocrina), alterazione del microbiota intestinale durante le prime fasi della vita;
- bisogna poi tenere in considerazione che i formulati commerciali – quelli che vengono in effetti utilizzati per il diserbo – presentano diversi composti adiuvanti (spesso sconosciuti perché coperti da segreto industriale), risultando più tossici del principio attivo da solo;
- l'ECHA - Agenzia Europea per le sostanze chimiche - ha già riconosciuto il glifosato tossico per l'ambiente acquatico e irritante per gli occhi;

valutato che:

- nel 2020 la Bayer, azienda tedesca produttrice del glifosato, ha patteggiato con oltre 10 miliardi di dollari per chiudere 95 mila cause legali intentate per seri danni alla salute correlati all'uso dell'erbicida, quali il linfoma non Hodgkin;
- nel 2021 si apprende Bayer verserà due miliardi di dollari per far fronte alle future richieste di risarcimento legate a una nuova class action

impegna la Giunta Regionale

1. ad aggiornare la legge regionale n. 76 del 28 dicembre 1989 affinché:
 - venga vietato in tutto l'ambito urbano, ovvero sia in tutte le aree frequentate da gruppi vulnerabili che in tutte le altre aree frequentate dalla popolazione (a titolo esemplificativo: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, fioriere, vasi e aiuole, piste ed aree ciclabili, aree cani, strutture pubbliche turistiche, campeggi, aree sosta camper, aree archeologiche, aree monumentali, orti urbani, percorsi salute, fitness, sentieri natura, alberate stradali, aree cimiteriali, aiuole spartitraffico e rotonde, traversine tram, marciapiedi, etc), l'impiego di qualsiasi formulato a base di glifosato;
 - venga predisposto che in tutto l'ambito urbano si faccia ricorso a tecniche e metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari pericolosi, quali ad esempio il

diserbo meccanico o fisico, in tutti i casi in cui essi possano sostituire il diserbo chimico, anche per evitare l'insorgere di resistenze causate dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva;

- in caso in cui non possano essere eseguiti interventi alternativi, venga predisposto l'impiego di prodotti composti da principi attivi non pericolosi;
 - venga predisposta la pubblicità e la trasparenza degli interventi effettuati dagli Enti Locali, come la pubblicazione del crono programma dettagliato sui siti istituzionali e sui mezzi di informazione locale;
 - vengano promossi momenti di formazione e informazione rivolti agli Enti Locali, agli utilizzatori professionali e a chiunque faccia uso di prodotti fitosanitari in ambito privato;
 - vengano previste sanzioni in caso di inosservanza delle nuove disposizioni regionali.
2. a coinvolgere le competenti commissioni consiliari al fine di ipotizzare un sistema per calmierare i costi a carico degli Enti Locali in fase di predisposizione dell'aggiornamento normativo di cui sopra.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato maggioranza nell'adunanza consiliare
del 25 maggio 2021*